

Accesso ai verbali della Commissione Ordinaria di Avanzamento della Marina Militare

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa

FATTO

Il Signor ha presentato alla Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa richiesta di accesso alla copia dei verbali della Commissione Ordinaria di Avanzamento della Marina Militare, relativi alla valutazione (per l'avanzamento al grado di Capitano di Corvetta), dei Tenenti di Vascello, ruolo speciale, corpo Stato Maggiore, per gli anni 1998 e 1999, limitatamente alle parti d'interesse dell'allora Tenente di Vascello, nonché delle motivazioni della sanzione disciplinare inflitta a quest'ultimo, in conseguenza della condanna penale dal Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale Militare di il 7 ottobre 1997.

A sostegno dell'istanza ha indicato l'interesse a conoscere tali atti per curare e difendere i propri interessi giuridici nell'ambito del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, sottoscritto il 12 maggio 2017, per mezzo del quale ha impugnato la mancata promozione a Capitano di Vascello, in esito a procedura di avanzamento a scelta condotta dalla Commissione Superiore di Avanzamento della Marina Militare, conclusasi con la promozione dell'odierno controinteressato.

Formatosi il silenzio rigetto sulla sua istanza ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha depositato una nota alla Commissione comunicando di aver provveduto in data 11/10/2017 a trasmettere l'istanza di accesso al controinteressato e che avrebbe provveduto al rilascio della documentazione richiesta in caso di mancata opposizione nel termine di dieci giorni.

Nella seduta del 19 dicembre 2017 la Commissione, preso atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione e rilevato che risultava decorso il termine di dieci giorni concesso al controinteressato per poter proporre opposizione, riteneva necessario richiedere chiarimenti in ordine all'avvenuta ostensione o meno della documentazione richiesta, al fine di verificare se, effettivamente, si fosse verificata la cessazione della materia del contendere.

Successivamente il ricorrente ha depositato una nota alla Commissione in cui allega il provvedimento con cui l'Amministrazione fa presente che, nonostante la mancata opposizione del controinteressato, l'accesso non poteva essere consentito rilevando che non erano state irrogate sanzioni disciplinari di stato a carico di e che la sanzione di corpo aveva cessato di produrre effetti in data

11/2/2004 ed è stata stralciata dal fascicolo personale sulla base della Circolare del 27/1/2001 come (confermata dalla Circolare del 26/2/2004).

Il ricorrente deduce a riguardo l'illegittimità del diniego atteso che, sulla base dei documenti di prassi invocati dall'Amministrazione (punto 8, lett. c della Circolare del 2001), la documentazione, ancorché espunta dal fascicolo personale, deve essere conservata per potere essere utilizzata, ad esempio in caso di contenzioso riguardante *“censure di disparità di trattamento ovvero pregresse procedure di avanzamento”*.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

A sostegno del diniego l'Amministrazione menziona i propri documenti di prassi che, tuttavia, depongono nel senso indicato dal ricorrente, in ordine alla conservazione “separata” della documentazione richiesta e della sua utilizzabilità in caso di contenzioso.

In tale situazione, atteso che l'interesse dell'istante, ai fini della tutela dei propri interessi giuridici, è stato congruamente rappresentato e rilevato che la controversia instaurata con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ha ad oggetto la mancata promozione a Capitano di Vascello, in esito a procedura di avanzamento conclusasi con la promozione dell'odierno controinteressato, la Commissione ritiene che l'accesso debba essere garantito.

Infatti, così come l'Amministrazione ha interesse ad utilizzare la documentazione conservata separatamente, analogo diritto, ai sensi dell'art. 24, comma 7 1. 241/1990, deve essere garantito al richiedente quando la conoscenza del documento risulti funzionale alla cura o alla difesa dei propri interessi giuridici, che devono ritenersi prevalenti rispetto alla tutela della riservatezza, che, peraltro, non è stata neppure invocata dal controinteressato il quale non ha proposto opposizione.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 16 febbraio 2018)